

## COMUNE DI TRIEI

## TITOLO 01

## PRINCIPI FONDAMENTALI

## ART. 01

01. I CITTADINI CHE HANNO RESIDENZA NEL TERRITORIO DI TRIEI COSTITUISCONO UNA COMUNITA' LOCALE, DENOMINATA COMUNE DI TRIEI AVENTE AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA, NELL'AMBITO DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA.

02. IL COMUNE, QUALE RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO E NE CURA GLI INTERESSI: REGOLAMENTA ED AMMINISTRA, CON SENSO DI RESPONSABILITA' ED A FAVORE DELLA POPOLAZIONE, LE FUNZIONI ALLO STESSO CONFERITE DALLA LEGGE, PERSEGUENDO L'AUTOGOVERNO E CONCORRENDO AL RINNOVAMENTO DELLA SOCIETA' E DELLO STATO, NEL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO DEMOCRATICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

03. IL COMUNE COMPRENDE IL TERRITORIO DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, APPROVATO DALL'ISTITUTO DI STATISTICA AI SENSI DELL'ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 , N. 1228 , E' COSTITUITO DA CAPOLUOGO DENOMINATO TRIEI, OVE E' UBICATA LA SEDE MUNICIPALE, E DALLA FRAZIONE DI ARDALI, STORICAMENTE RICONOSCIUTA DALLA COMUNITA'.

04. NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI TRIEI. E' DOTATO DELLA BANDIERA NAZIONALE E SI IMPEGNA A DOTARSI DELLO STEMMA E DEL GONFALONE AI SENSI DEL R.D. 21.01.1929 N. 61 .

05. UN APPOSITO REGOLAMENTO, REDATTO NEL RISPETTO DEL D.P.C.M. 03.06.1986 , DISCIPLINERA' L'USO DEL GONFALONE E DELLA BANDIERA NAZIONALE NELLE PUBBLICHE CERIMONIE E LA LORO ESPOSIZIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NAZIONALI E LOCALI.

## ART. 02

01. IL COMUNE ESERCITA I PROPRI POTERI PERSEGUENDO LE FINALITA' CHE LA COSTITUZIONE ASSEGNA AGLI ENTI LOCALI, SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE, COLLABORA PER REALIZZARE QUELLE CHE RAPPRESENTANO LE FINALITA' DELLA REPUBBLICA.

02. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA', PER L'AFFERMAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI, PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI, ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI ESISTENTI PER LA PIENA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PARI DIGNITA' SOCIALE DEI CITTADINI, DI PARI OPPORTUNITA' DEI SESSI E PER IL COMPLETO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA.

03. ESERCITA OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' DI INIZIATIVA SU QUALSIASI QUESTIONE, CHE NON ESULI DALLA PROPRIA COMPETENZA O SIA ASSEGNATA AD ALTRA AUTORITA'.

04. ESERCITA LA DELEGA DEI POTERI CONFERITI DALL'AUTORITA' CENTRALE O REGIONALE CON LA LIBERTA' DI ARMONIZZARE L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ALLE CONDIZIONI LOCALI ANCHE ALLA LUCE DEL DISPOSTO DELL'ARTT. 04 DELLA CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE, RATIFICATA CON LEGGE 30 DICEMBRE 1989 , N. 439 .

## ART. 03

01. IL COMUNE NEL PERSEGUIRE LO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO E SOCIALE DELLA COMUNITA', ALLA LUCE DEI PRINCIPI DI CUI ALL' ARTT. 02 ,  
OPERA PER:

A) PROMUOVERE ED ORGANIZZARE UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E AMBIENTALI NONCHE' DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI;

B) TUTELARE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE DI OGNI CITTADINO, SIA ESSO RESIDENTE O MENO;

C) ATTUARE UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, ANCHE CON IL RESPONSABILE COINVOLGIMENTO DELLE AGGREGAZIONI DI VOLONTARIATO, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI;

D) FAVORIRE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA COMUNITA' MEDIANTE L' ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA E DI ALTRE ISTITUZIONI OPERANTI NEL SETTORE, IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E IL RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, ARCHITETTONICO E NATURALE ESISTENTE;

E) CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE DELLA GIOVENTU' OFFRENDO IL MASSIMO SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO, SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE E RENDENDO EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO, CON UN ADEGUATA ASSISTENZA SCOLASTICA E CON UNA PLURALITA' DI INTERVENTI ATTI A RIMUOVERE EVENTUALI OSTACOLI DI ORDINE SOCIO CULTURALE ED ECONOMICO;

F) COORDINARE LE ATTIVITA' ECONOMICHE, SIANO ESSE COMMERCIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLE PRESENTI SUL TERRITORIO SOTTOLINEANDONE LA FUNZIONE SOCIALE;

G) INCORAGGIARE L' ATTIVITA' SPORTIVA NELLA FORMA DILETTANTISTICA E POPOLARE CON IL SOSTEGNO A ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI LOCALI E SOVRACOMUNALI OPERANTI NELL' AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE;

H) TUTELARE E SVILUPPARE LE RISORSE AMBIENTALI, TERRITORIALI E NATURALI NELL' INTERESSE DELLA COMUNITA' ED IN FUNZIONE DI UNA SEMPRE PIU' ALTA QUALITA' DELLA VITA;

I) FAVORIRE OGNI INIZIATIVA VOLTA ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E ALLA FRUIZIONE DEI VALORI ARCHEOLOGICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI.

02. IL COMUNE, AL FINE DI PREVENIRE OGNI FORMA DI AGGRESSIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, GARANTISCE LA TRASPARENZA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA, DETERMINANDO CON APPOSITI REGOLAMENTI LE NORME CHE DISCIPLINANO I DIVERSI SETTORI DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI E DELLE FORNITURE DELL' ENTE.

03. IL COMUNE NEL REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA' ED IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N.

142 , ASSUME IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E PERSEGUE IL RACCORDO CON QUELLI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DEGLI ENTI CONSORTILI AI QUALI PARTECIPA.

01. IL COMUNE RICONOSCE IL DIRITTO DEI CITTADINI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI INTERMEDIE, DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI CHE ESPRIMONO ISTANZE DI RILEVANZA SOCIALE, A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLE SUE SCELTE PROGRAMMATICHE E NE PROMUOVE L'ESERCIZIO DISCIPLINANDOLO CON APPOSITO REGOLAMENTO; RICONOSCE INOLTRE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, DECISIONE E PROVVEDIMENTI COMUNALI; CURA L'ISTITUZIONE, O SOSTIENE CON ADEGUATI CONTRIBUTI DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI E PERMANENTI PER LA DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DI MASSA CHE INTERESSINO IL TERRITORIO DI COMPETENZA.

02. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO POSTO PRESSO LA PROPRIA SEDE, SITUATO IN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE AL PUBBLICO, PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEGLI AVVISI, ATTI E PROVVEDIMENTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

03. IL MESSO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI E DELLA TENUTA DELL'APPOSITO REGISTRO, DA CUI DEVONO RISULTARE, IN OGNI CASO, GLI ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE. TALI ESTREMI, A CURA DEL MESSO STESSO, DEVONO ESSERE INDICATI ANCHE SU UNA COPIA DELL'ATTO, OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE, DA CONSERVARE IN ARCHIVIO. SONO COMUNQUE FATTE SALVE LE RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE.

#### ART. 05

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI, CHE, PER LORO NATURA E DIMENSIONE, NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE PUO' DISPORRE:

- A) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- B) LA COLLABORAZIONE ASSOCIATA CON ALTRI COMUNI MEDIANTE LA STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE;
- C) LA CONCESSIONE A TERZI;
- D) APPOSITA ISTITUZIONE, NON AVENTE PERSONALITA' GIURIDICA, MA DOTATA DI AUTONOMIA GESTIONALE, IN PARTICOLARE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- E) L'UNIONE DEL COMUNE CON ALTRI CONTERMINI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA PROVINCIA, PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O SERVIZI, MEDIANTE L'APPROVAZIONE DI UNO SPECIFICO REGOLAMENTO CHE DETERMINI LE NORME RELATIVE AL REGIME FINANZIARIO DELL'UNIONE STESSA.

#### TITOLO 02

##### ORGANI DEL COMUNE

#### ART. 06

01. SONO ORGANI FONDAMENTALI DEL COMUNE:

- IL CONSIGLIO COMUNALE;
- LA GIUNTA COMUNALE;
- IL SINDACO.

## ART. 07

## 01. IL CONSIGLIO COMUNALE:

A) DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI TRIEI, NE CONTROLLA L'ATTIVITA', ADOTTA I PROVVEDIMENTI GENERALI AD ESSO ATTRIBUITI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO NONCHE' QUELLI EVENTUALMENTE E SPECIFICATAMENTE RICHIESTI ALLO STESSO PER L'ATTUAZIONE DI LEGGI STATALI E REGIONALI;

B) APPROVA LO STATUTO COMUNALE E OGNI SUA EVENTUALE VARIAZIONE.

02. LO STATUTO, IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ED OGNI SINGOLO ATTO DEVONO ASSICURARE IL LIBERO ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI; DEVONO CONSENTIRE UN'ADEGUATA COPERTURA SOCIALE ADERENDO ALLE ISTANZE DELLA CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI RATIFICATA CON LEGGE 30.12.1989 , N. 439 , E COMUNQUE IN OSSERVANZA DELLE LEGGI IN MATERIA. IL REGOLAMENTO PRENDE ATTO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' INCOMPATIBILI CON IL MANDATO DI ELETTO LOCALE COME STABILITO DALLA LEGGE.

## 03. SPETTA INOLTRE AL CONSIGLIO:

A) ELEGGERE IL SINDACO E LA GIUNTA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, ALLA PRIMA ADUNANZA DOPO IL RINNOVO ELETTORALE O DOPO CHE SI SIA VERIFICATA LA VACANZA, ENTRO 60 GIORNI DA TALI EVENIENZE, A SCRUTINIO PALESE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;

B) APPROVARE GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE, ANNUALI E PLURIENNALI, LE LORO VARIAZIONI, IL RENDICONTO CONSUNTIVO;

C) FORMULARE LE PROPOSTE DEL COMUNE AGLI ORGANI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEGLI ENTI SOVRACOMUNALI PER L'ELABORAZIONE DI PROGRAMMI E PIANI NAZIONALI, REGIONALI O COMUNQUE SOVRACOMUNALI;

D) APPROVARE GLI ATTI COMUNALI DI PROGRAMMAZIONE E DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ATTUATIVA;

E) APPROVARE GLI ATTI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE RIGUARDANTI GLI ARGOMENTI ELENCATI ALL' ARTT. 03 COMMA 01 DEL PRESENTE STATUTO SIA VALENZA PLURIENNALE CHE ANNUALE:

F) DELIBERARE GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GENERALI ATTUATIVI, SPECIFICATAMENTE AD ESSO RICHIESTI DA LEGGI NAZIONALI, REGIONALI O DA ALTRE NORME SOVRACOMUNALI, ATTENENDOSI AGLI INDIRIZZI GENERALI DALLE STESSE DISPOSTI E CHE RIENTRINO NELLA PROPRIA COMPETENZA EX ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/1990 ;

G) DELIBERARE L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE DI APPROFONDIMENTO, DI INDAGINE, DI INCHIESTA E DI PROPOSTA CON I RELATIVI REGOLAMENTI NONCHE' NOMINARE, DESIGNARE E REVOCARE I COMPONENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NELL' APPOSITO REGOLAMENTO;

H) NOMINARE, DESIGNARE E REVOCARE IN SENO ALLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA LEGGI NAZIONALI O REGIONALI, I MEMBRI CHE SIANO CONSIGLIERI, COMPRESI QUELLI CHE RAPPRESENTANO LA MAGGIORANZA, MENTRE LA NOMINA DEI COMPONENTI NON CONSIGLIERI RIENTRA NELLA COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE;

I) NOMINARE, DESIGNARE E REVOCARE LE RAPPRESENTANZE DEL COMUNE DI CUI ALLA LETTERA N), COMMA 02 DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/1990

- ;
- L) ADEMPIERE AD OGNI ALTRA FUNZIONE SPECIFICAMENTE ATTRIBUITAGLI DA LEGGI STATALI, REGIONALI O DA ALTRE NORME DI ENTI SOVRACOMUNALI, SE COMPATIBILI CON QUANTO PREVISTO DALL` ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/1990 ;
- M) L` AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE NONCHE', GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI, DEL CONSIGLIO O CHE NON COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAGLI DAGLI ARTT. 05 14 E 29 DEL PRESENTE STATUTO;
- N) APPROVARE I REGOLAMENTI PER L`ORGANIZZARE E IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI STESSE;
- O) ESERCITARE L`INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DI CUI ALL` ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE OSSERVANDO LE NORME A TAL FINE EMANATE DALLA REGIONE.
04. LE FUNZIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI DELEGA ALLA GIUNTA COMUNALE, SE NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE.
05. LE VARIAZIONI AL BILANCIO PER L`ESERCIZIO IN CORSO, DELIBERATE IN VIA D`URGENZA DALLA GIUNTA, DEVONO ESSERE RATIFICATE DAL CONSIGLIO ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 60 GIORNI DALLA LORO ADOZIONE, A PENA DI DECADENZA. LE MOTIVAZIONI DELL`URGENZA RIMANGONO NELLA ESCLUSIVA VALUTAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, MA IL CONSIGLIO PUO' NEGARE LA RATIFICA O MODIFICARE LA DELIBERAZIONE. IN TAL CASO ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI PER REGOLARE GLI EVENTUALI RAPPORTI GIURIDICI SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.
06. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI POTRA' ESSERE ATTRIBUITO UN COMPENSO CHE VERRA' STABILITO NEL REGOLAMENTO.
07. IL CONSIGLIO, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLO STESSO POTRA' ADOTTARE SOLAMENTE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI; IN TAL CASO I MOTIVI DELL`URGENZA, DOVRANNO ESSERE ESPLICITAMENTE RILEVATI NEI VERBALI RELATIVI.

#### ART. 08

01. IL CONSIGLIO DEVE ESSERE RIUNITO OGNI QUALVOLTA IL SINDACO LO RITIENE OPPORTUNO, OPPURE QUANDO LO RICHIEDA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA, ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE PROVVEDERA', IN VIA SOSTITUTIVA, IL PREFETTO, AI SENSI DELL` ARTT. 36 , COMMA 04 , DELLA LEGGE N. 142/1990 .
02. SARANNO SOTTOPOSTI ALL`ESAME DEL CONSIGLIO, NELL`ORDINE, LE PROPOSTE E GLI ARGOMENTI DEFINITI DAL SINDACO, QUELLI RICHIESTI DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI E QUELLI FORMULATI ANCHE DA OGNI SINGOLO CONSIGLIERE PURCHE' LE RELATIVE RICHIESTE PERVENGANO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA IN CUI SI



SVOLGERA' LA SEDUTA CONSILIARE. LE RICHIESTE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE A TALE TERMINE VERRANNO INSERITE NELLA SUCCESSIVA SEDUTA.

03. GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO, SONO INVIATI:

A) DAL SINDACO, QUANDO LA GIUNTA SIA IN CARICA;  
B) DAL CONSIGLIERE ANZIANO QUANDO LA STESSA NON SIA IN CARICA PER RINNOVO ELETTORALE, PER DECADENZA O PER QUALSIASI ALTRO MOTIVO.

04. GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE, CONTENENTI L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVONO ESSERE PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATI DAL MESSO COMUNALE A DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA (COMPRESO QUELLO DI CONVOCAZIONE ED ESCLUSO QUELLO DI SEDUTA) PER LA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI DI CUI ALL' ARTT. 07 , COMMA 03 LETTERA A) , B) AD ECCEZIONE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO - D) LIMITATAMENTE AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE P.U.C. E LORO VARIANTI), N);

B) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ORA STABILITA PER L'ADUNANZA PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO;

C) ALMENO TRE GIORNI PRIMA (COMPRESO QUELLO DI CONSEGNA ED ESCLUSO QUELLO DELLA SEDUTA) PER TUTTI GLI ALTRI CASI. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SI DISTINGUONO IN ORDINARIE, STRAORDINARIE, URGENTI. SONO ORDINARIE QUANDO GLI OGGETTI DA TRATTARE CONCERNONO GLI ARGOMENTI DI CUI ALL' ARTT. 07 COMMA 03 LETT.

A), B) AD ECCEZIONE DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO - D) LIMITATAMENTE AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE P.U.C. E RELATIVE VARIANTI, N); SONO STRAORDINARIE NELLA GENERALITA' DEGLI ALTRI CASI; SONO STRAORDINARIE URGENTI SOLO QUANDO LA MANCATA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PUO' CAUSARE UN GRAVE DANNO ALL'ENTE O ALLA COLLETTIVITA'.

05. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIERE COMUNALE NON SIA RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE, ALL'INIZIO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO DOVRA' ELEGGERE DOMICILIO NELL'AMBITO DELLO STESSO, PRESSO IL QUALE VERRANNO EFFETTUATE LE NOTIFICAZIONI DI CUI AL COMMA 04 .

06. GLI ATTI RELATIVI ALLE PROPOSTE INCLUSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DEVONO ESSERE POSTI A DISPOSIZIONE DI CIASCUN CONSIGLIERE PRESSO LA SEDE DEL COMUNE, COME DEFINITO DAL REGOLAMENTO:

A) NEL CASO DI CUI ALLE LETTERE B) E C) DEL COMMA 04 ALMENO 24 ORE PRIMA;  
B) NEL CASO DI CUI ALLA LETTERA A DEL COMMA SUDDETTO, 72 ORE PRIMA.

07. DI OGNI SEDUTA DEVE ESSERE REDATTO, A CURA DEL SEGRETARIO, UN VERBALE NELLE FORME PREVISTE DALL' ARTT. 48 DEL PRESENTE STATUTO.

08. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ANCHE AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO O DEL PREFETTO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

09. PER IL COMPUTO DEI QUORUM NECESSARI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DI DETERMINATI PROVVEDIMENTI, PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO O DAI REGOLAMENTI, SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI IN CARICA AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DELLA DELIBERAZIONE, A MENO CHE SIA SPECIFICAMENTE RICHIESTO IN MODO DIVERSO DALLA LEGGE.

## ART. 09

01. I CONSIGLIERI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE ED ESERCITANO LA LORO FUNZIONE SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. OGNI CONSIGLIERE, SECONDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI:

A) FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, PRESENTARE MOZIONI, NONCHE' PROPOSTE SU TUTTE LE QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;

B) OTTENERE INFORMAZIONI E COPIA DI ATTI E DOCUMENTI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO SENZA CHE POSSA ESSERE OPPOSTO IL

SEGRETO D'UFFICIO;

C) FAR CONSTARE NEL VERBALE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

03. IL CONSIGLIERE COMUNALE E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO.

04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE, POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO E COMUNICATE AL CONSIGLIO, A CURA DEL SINDACO, NELLA PRIMA SEDUTA VALIDA SUCCESSIVA; ESSE SONO EFFICACI DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE MENTRE DIVENTANO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IL CONSIGLIERE ENTRA IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI A CUI PROVVEDE IL RESPONSABILE DEL SEGGIO SECONDO LE NORME DI LEGGE.

06. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI E DICHIARARE LE EVENTUALI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA', PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI. LA SURROGAZIONE AVVIENE, PREVIA CONVALIDA SUBITO DOPO LA DECLARATORIA DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ANCHE SE TALE ARGOMENTO

NON FOSSE ISCRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

07. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO DI PERCEPIRE LE INDENNITA' SPETTANTEGLI PER DISPOSIZIONI DI LEGGE E SECONDO LE DETERMINAZIONI ATTUATIVE ASSUNTE DAL CONSIGLIO.

08. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UN'INTERA SESSIONE ORDINARIA, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI.

09. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI E DI ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE, AMMINISTRATIVA, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

10. IL COMUNE POTRA' PROVVEDERE, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DEL BILANCIO, AL RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'AMMINISTRATORE CHE, COINVOLTO IN UN PROCEDIMENTO PENALE IN CONSEGUENZA DI ATTI O FATTI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO, SIA STATO ASSOLTO CON FORMULA ASSOLUTORIA PIENA.

ART. 10

01. IL SINDACO O COLUI CHE PRESIEDE IN SUA VECE, E' RELATORE UFFICIALE DEL CONSIGLIO E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO PER LA SPECIFICA TRATTAZIONE DI PROPOSTE IL SINDACO PUO' INCARICARE DI TALE FUNZIONE ALCUNO DEGLI ASSESSORI, DAI CONSIGLIERI O ALTRI ESPERTI APPOSITAMENTE CONVOCATI.

02. IL SINDACO TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI.

03. IL SINDACO CONVOCA E PRESIDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, DESIGNATI DA OGNI GRUPPO CONSILIARE E, FINCHE' TALE DESIGNAZIONE NON VERRA' EFFETTUATA, SARA' CONSIDERATO CAPOGRUPPO COLUI CHE HA OTTENUTO MAGGIOR NUMERO DI VOTI ALL'INTERNO DELLA LISTA.

ART. 11

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 12

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI IN CUI E' PRESCRITTO UN PARTICOLARE QUORUM.

02. IN CASO DI SEDUTA ANDATA DESERTA, PER LA LEGALITA' DI QUELLA IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE DOVRA' AVER LUOGO IN ALTRO GIORNO, E' NECESSARIA LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI ASSEGNATI E OGNI PROPOSTA, PER ESSERE APPROVATA, DEVE OTTENERE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

04. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI:

A) DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI, CONTABILITA' O AFFARI LORO PROPRI, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO

O DI INTERESSI, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI;

B) SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI

DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

05. LE NORME DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 SI APPLICANO ANCHE AGLI ASSESSORI E, QUELLE DELLA LETTERA A) A TUTTI I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI.

ART. 13



01. LA GIUNTA COMUNALE, IN COERENZA CON L'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO DETERMINATO DAL CONSIGLIO, ESERCITA ATTIVITA' DI PROMOZIONE, DI INIZIATIVE E DI AMMINISTRAZIONE E LE FUNZIONI ALLA STESSA CONFERITE, CON LEGGI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. ALLA GIUNTA COMUNALE E' ATTRIBUITO IL DIRITTO DI RICORSO GIURISDIZIONALE PER GARANTIRE IL LIBERO ESERCIZIO DELLE COMPETENZE ED IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA LOCALE GARANTITI DALLA COSTITUZIONE E DALLE LEGGI DI SETTORE NONCHE' PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL COMUNE DI TRIEVI.

03. COMPETE IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA COMUNALE:

A) SVOLGERE ATTIVITA' PROPOSITIVA IN RELAZIONE A TUTTE LE DECISIONI CHE RIENTRANO NELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO E PARTICOLARMENTE INDICATE ALL' ARTT. 07 DEL PRESENTE STATUTO;

B) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, COMPRESI QUELLI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI;

C) DELIBERARE SU APPALTI E CONTRATTI RIGUARDANTI L'ATTUAZIONE DI ATTI FONDAMENTALI ADOTTATI DAL CONSIGLIO, GESTIRE IL BILANCIO, AMMINISTRARE IL PATRIMONIO DEL COMUNE, NEI LIMITI E MODI STABILITI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO; PROVVEDE, INOLTRE, ALLA GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE RELATIVA ALLE FUNZIONI E AI SERVIZI GIA' ISTITUITI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

D) ASSUMERE I PROVVEDIMENTI EVENTUALMENTE DELEGATI DAL CONSIGLIO, NEL CASO CIO' SIA CONSENTITO DALLA LEGGE;

E) DELIBERARE PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO DI COMPETENZA E DI CASSA E DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E DISPORRE L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE;

F) AFFIDARE ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONI QUANDO TRATTASI DI PROVVEDERE AD ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER UNA DURATA NON SUPERIORE AI 12 MESI;

G) DELIBERARE ACQUISTI DI BENI MOBILI, FORNITURE, APPALTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. PER ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDE OGNI INTERVENTO ATTO A GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI VOLTO AD EVITARE UN'INTERRUZIONE OVVERO UN INSODDISFACENTE ANDAMENTO DEGLI STESSI;

H) DELIBERARE IN MERITO ALLA PROMOZIONE DI AZIONI E LITI PER LA DIFESA DELLE RAGIONI E DEL PATRIMONIO COMUNALE;

I) ADOTTARE OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO DI CUI SIA STABILITA LA GENERICA ATTRIBUZIONE AL COMUNE E NON SIA SPECIFICAMENTE RISERVATO AD ALTRI ORGANI DEL COMUNE STESSO.

ART. 14

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI, DEI QUALI NON PIU' DI DUE POSSONO ESSERE SCELTI ANCHE AL DI FUORI DEL CONSIGLIO COMUNALE PURCHE' ELEGGIBILI E IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA. IL CONSIGLIO COMUNALE,

UNITAMENTE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI. TALI ASSESSORI PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA TRATTAZIONE DI OGNI ARGOMENTO, MA SENZA ALCUN DIRITTO DI VOTO.

02. IL CONSIGLIERE CHE AL MOMENTO DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E' INDICATO QUALE VICESINDACO, SVOLGE ANCHE LE FUNZIONI SURROGATORIE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SIA QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

03. LA GIUNTA COMUNALE RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

04. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA.

05. E' PREVISTO L'ISTITUTO DELLA SFIDUCIA COSTRUTTIVA SECONDO LE NORME DI CUI ALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 . ESSA NON PUO' ESSERE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI UN SINGOLO COMPONENTE DELLA GIUNTA, MA SOLTANTO NEI CONFRONTI DELL'INTERO ORGANO.

06. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

07. LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI E A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

08. AI COMPONENTI DELLA GIUNTA SPETTANO LE INDENNITA' FISSATE DALLA LEGGE, DAL REGOLAMENTO E DALLE DELIBERE EVENTUALMENTE ASSUNTE.

#### ART. 15

01. I SINGOLI ASSESSORI CESSANO DALLA CARICA:

A) PER MORTE;

B) PER DIMISSIONI CON EFFETTO DAL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO;

C) PER REVOCA O DECADENZA PROPOSTA DAL SINDACO.

02. LA CESSAZIONE VIENE DICHIARATA DAL CONSIGLIO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

03. LA REVOCA DI UN ASSESSORE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO QUANDO NON VENGONO OSSERVATE LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O SIA SVOLTA UN'AZIONE AMMINISTRATIVA NON COERENTE CON IL DOCUMENTO POLITICO-PROGRAMMATICO PRESENTATO AI FINI DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA STESSA.

04. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI CESSATI DALL'UFFICIO PROVVEDE IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO, NELLA STESSA SEDUTA NELLA QUALE VIENE DELIBERATA LA CESSAZIONE DELLA CARICA DEL PRECEDENTE.

#### ART. 16

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E UFFICIALE DEL GOVERNO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA E RAPPRESENTA IL COMUNE A TUTTI GLI EFFETTI.

02. LE FUNZIONI DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DI UFFICIALE DEL GOVERNO NON POSSONO ESSERE SEPARATE NEANCHE CON L'ISTITUTO DELLA DELEGA.

ART. 17

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE, DAL REGOLAMENTO E DAL PRESENTE STATUTO TENUTO CONTO DEI CASI DI IMPEDIMENTO FISSATI DALLA LEGGE;

B) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SERVIZI, UFFICI E ISTITUZIONI COMUNALI, VIGILANDO AFFINCHÉ VENGA DATA ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, EMANANDO TUTTE LE DISPOSIZIONI NECESSARIE E PREVISTE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ED IN ESECUZIONE DI TUTTI I REGOLAMENTI, APPLICANDO ANCHE LE SANZIONI PECUNIARIE E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STESSI;

D) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;

E) SOTTOSCRIVE I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE E GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;

F) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI DI INDIGENZA E TUTTI GLI ALTRI CERTIFICATI CONNESSI ALLE FUNZIONI ESERCITATE;

G) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA NELLA PARTE DI ATTORE CHE DI CONVENUTO PROMUOVE, INOLTRE, DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE, SALVO A RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA UTILE;

H) SOSPENDE, NEI CASI PIU' GRAVI, SENTITO IL SEGRETARIO, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA E ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI, CHE SIANO STATE INDICATE DAL DIPENDENTE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO;

I) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;

L) ESERCITA OGNI ALTRA FUNZIONE ATTRIBUITAGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO, DAI REGOLAMENTI.

ART. 18

01. IL SINDACO CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI PROPRIA ASSENZA O IMPEDIMENTO, QUANDO, PER QUALSIASI MOTIVO, IL VICE SINDACO, NOMINATO AI SENSI DELL' ARTT. 14 COMMA 02 , DECADE DALL'INCARICO O SIA INDISPONIBILE A SVOLGERE TALE FUNZIONE ANCHE SOLTANTO TEMPORANEAMENTE.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO AD OGNI ASSESSORE, FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIA, SECONDO IL PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO E CON DELEGA A FIRMARE TUTTI GLI ATTI.

03. TALI DELEGHE POSSONO ESSERE MODIFICATE DAL SINDACO OGNI QUALVOLTA LO RITENGA OPPORTUNO

04. LE DELEGHE E LE EVENTUALI MODIFICHE DEVONO ESSERE FATTE SEMPRE PER ISCRITTO E COMUNICATE IN OGNI CASO AL CONSIGLIO, NELLA PRIMA SEDUTA UTILE, NONCHE' AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. IL SINDACO PUO' ANCHE DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI. IN TAL CASO IL CONSIGLIERE DELEGATO DOVRA' RIFERIRE ALLA GIUNTA, SE CHIAMATO, DELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA. IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

06. LE FUNZIONI DEL SINDACO, NEL CASO IN CUI NON POSSANO ESSERE ESERCITATE, PER QUALSIASI MOTIVO, DA CHI NE HA LA TITOLARITA', ANCHE AI SENSI DELL' ARTT. 14 , COMMA 02 , O DALL' ARTT. 18 , COMMA 01 , DEL PRESENTE STATUTO, VERRANNO AUTOMATICAMENTE ASSUNTE NELL'ORDINE, DAI RESTANTI ASSESSORI SECONDO L'INDICAZIONE DATA AL MOMENTO DELL'ELEZIONE DEGLI STESSI E, VIA VIA, DAI CONSIGLIERI SECONDO LA GRADUATORIA DEFINITA IN SEDE DI ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEI CONSIGLIERI STESSI.

#### ART. 19

01. IL SINDACO HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI COME PURE I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA', IGIENE, EDILIZIA, POLIZIA LOCALE ED AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE SONO PUNIBILI CON LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI E, IN CASO DI INOTTEMPERANZA DA PARTE DEI DESTINATARI, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI SENZA PREGIUDIZIO NEI CONFRONTI DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

#### ART. 20

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 142/1990 E A LUI ATTRIBUITE DA LEGGI STATALI E REGIONALI APPOSITAMENTE EMANATE IN MATERIA.

02. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA CONTEMPORANEAMENTE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

03. OVE IL SINDACO O CHI LO SOSTITUISCE NON ADEMPIA AI COMPITI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO, E DA TALE INADEMPIENZA DERIVI UNA SPESA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE, GLI STESSI SONO TENUTI AL RIMBORSO.

#### TITOLO 03

#### UNIONI - FUSIONI - MUNICIPI

#### ART. 21

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DI TRIEI, IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE E OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.
02. L'ATTO COSTITUTIVO E IL REGOLAMENTO DELLA UNIONE SONO APPROVATI CON UN'UNICA DELIBERAZIONE, DAI SINGOLI CONSIGLI COMUNALI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
03. NEL CASO CHE SI PERVENGA ALLA FUSIONE CON ALTRO COMUNE IL PRESENTE STATUTO DOVRA' ESSERE REVOCATO E RIADOTTATO DAL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE.

#### TITOLO 04

##### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### ART. 22

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'.
02. CONSIDERA, CON FAVORE, IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE AVENTE LO SCOPO DI CONCORRERE, CON METODO DEMOCRATICO, ALLA PREDETTA ATTIVITA'.
03. ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI ALLA FORMAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI.
04. FAVORISCE IL COLLEGAMENTO DEI PROPRI ORGANI CON LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI E LE ASSOCIAZIONI. PROMUOVE L'INIZIATIVA POPOLARE NELLE FORME CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI E CON LE MODALITA' FISSATE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, CHE DEVE GARANTIRE, IN OGNI CASO, LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI, ORGANISMI E CITTADINI.

#### ART. 23

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI O ASSEMBLEE, APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, ANCHE COSTITUITI IN GRUPPI CONSENTITI DALLA COSTITUZIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI PROPRIE INIZIATIVE.
02. SE NON HANNO SEDI PROPRIE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PORRA' A LORO DISPOSIZIONE STRUTTURE E SPAZI PUBBLICI CHE SIANO DISPONIBILI, PRECISANDO CON APPOSITO REGOLAMENTO, O CON EVENTUALE APPOSITO PROVVEDIMENTO LE CONDIZIONI, LE MODALITA' D'USO E GLI EVENTUALI RIMBORSI DOVUTI AL COMUNE.
03. IL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE, IL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCANO ASSEMBLEE DI CITTADINI, ANCHE SUDDIVISI IN CATEGORIE, GRUPPI O CLASSI, PER LA FORMAZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI, PER DIBATTERE PROBLEMI, PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI, CONSUNTIVI E DELIBERAZIONI.
04. TALI RIUNIONI DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONVOCATE IN PREPARAZIONE E DECISIONI CONSILIARI RIGUARDANTI L'APPROVAZIONE DI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E DI PROGRAMMI PLURIENNALI.
05. DEVE ESSERE DISPOSTA LA CONSULTAZIONE DI CITTADINI NELLE FORME,



VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, ANCHE DELLA COMPOSIZIONE DI COMMISSIONI PER SPECIFICI ARGOMENTI. IN TAL CASO LE COMMISSIONI DEVONO ESSERE CONSULTATE OGNI QUALVOLTA SIA PREVISTO DAI REGOLAMENTI O IN PREPARAZIONE DI ATTI PROGRAMMATORI GENERALI ANNUALI E PLURIENNALI.

#### ART. 24

01. I CITTADINI, AVENTI LA RESIDENZA ANAGRAFICA NEL COMUNE POSSONO:  
A) RIVOLGERE ISTANZE O PETIZIONI RELATIVAMENTE AI PROBLEMI ESCLUSIVAMENTE DI RILEVANZA COMUNALE;

B) PROPORRE DELIBERAZIONI NUOVE O DI REVOCA DELLE PRECEDENTI, AD ESCLUSIONE DI QUELLE ATTINENTI A MATERIE DI ORDINAMENTO CONTABILE E TRIBUTARIO.

02. ALLE ISTANZE O PETIZIONI RISPONDE IL SINDACO ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE E, NEL CASO CHE LE RISPOSTE SIANO RITENUTE INSODDISFACENTI, LE STESSE POSSONO ESSERE RIPROPOSTE, CON LA MEDESIMA FORMA E CONTENUTO, ALLA GIUNTA COMUNALE O AL CONSIGLIO CHE PROVVEDERA' A DELIBERARE IN MERITO NELLA PRIMA SEDUTA VALIDA CHE ABBIA LUOGO.

03. NESSUNA ISTANZA O PETIZIONE POTRA' ESSERE PROPOSTA AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA CHE NON SIA STATA PRESENTATA AL SINDACO COME PREVISTO AI PRECEDENTI COMMI 01 E 02 .

04. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETT. B) DEL COMMA 01 , DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AL SINDACO PER UN PRIMO SOMMARIO ESAME; IL SINDACO LE SOTTOPORRA', NELLA PRIMA SEDUTA UTILE, ALLA GIUNTA COMUNALE, LA QUALE POTRA' DELIBERARE:

A) DI SOTTOPORRE LA PROPOSTA AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE PER L'ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI;

B) DI NON SOTTOPORRE LA PROPOSTA AL CONSIGLIO EVIDENZIANDONE L'EVENTUALE INATTUABILITA' O LA MANIFESTA INFONDATEZZA.

05. NELL'UN CASO E NELL'ALTRO IL SINDACO DOVRA' DARE COMUNICAZIONE AI PROPONENTI ENTRO 30 GIORNI DALL'ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO.

06. NEL CASO DI RISPOSTA AI SENSI DELLA LETT. B) DEL PRECEDENTE COMMA 04 , I CITTADINI PROPONENTI, RITENENDOSI INSODDISFATTI, POTRANNO RIPRESENTARE DIRETTAMENTE AL CONSIGLIO LA PROPOSTA, REDATTA NEI MEDESIMI TERMINI. LA PROPOSTA VERRA' SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

07. LE ISTANZE DI CUI ALLA LETTERA A) DEL PRECEDENTE COMMA POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' CITTADINI; LE PROPOSTE DI CUI ALLA SUCCESSIVA LETT. B) DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA NON MENO DI 30 CITTADINI.

#### ART. 25

01. IL REFERENDUM SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' VOLTO A REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. IL COMUNE NE FAVORISCE L'ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

03. SONO AMMESSI SOLAMENTE REFERENDUM CONSULTIVI E CON ESCLUSIONE DI

QUELLI RIGUARDANTI MATERIE DELL'ORDINAMENTO CONTABILE E TRIBUTARIO E CON ESCLUSIONE DI MATERIE CHE SIANO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO TRIENNIO. SULLA LORO AMMISSIBILITA' DECIDE, CON DEFINITIVA DETERMINAZIONE, IL CONSIGLIO COMUNALE. L'INDIZIONE HA LUOGO QUANDO:

A) LO RICHIEDA NON MENO DEL 25% DEGLI ELETTORI CHE RISULTANO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA;  
B) QUANDO LO RICHIEDA IL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE.

04. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

05. IL REFERENDUM NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

06. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

07. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' APPROVATA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO, E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

08. SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 90 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM, FATTA SALVA L'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO.

#### ART. 26

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO, NONCHE', IN CASO DI SOCCOMBENZA DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO, DELIBERA DI ADDEBITARE A CARICO DELLO STESSO LE SPESE SOSTENUTE.

#### ART. 27

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

02. CON APPOSITI REGOLAMENTI E' ASSICURATO AI CITTADINI DEL COMUNE, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED E' DISCIPLINATO IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI. E' INOLTRE ASSICURATA, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA E FATTE SALVE LE ECCEZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO, LA CONSULTABILITA' DEL SUO ARCHIVIO, COSTITUITO DAL COMPLESSO DI TUTTI I DOCUMENTI PRODOTTI NEL CORSO DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE A TENERE CONTO DI QUANTO DISPOSTO AI COMMUNI 01 E 02 DEL PRESENTE ARTICOLO:

A) INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI;

B) DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI

ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO;

C) ASSICURA IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE;

D) ASSICURA AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI LA POSSIBILITA' DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE;

E) STABILISCE LE MODALITA' DI ESAME DI QUALSIASI TIPO DI PRATICA FISSANDONE L'ORDINE CRONOLOGICO;

F) FISSA LE REGOLE, I PIANI, I PROGRAMMI DA RENDERE NOTI A TUTTI, PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E INTERVENTI ASSISTENZIALI, PREVEDENDO UN'IDONEA E ADEGUATA MOTIVAZIONE CHE DIA CONTO ANCHE DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEL BENEFICIARIO.

04. APPOSITO REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINERA' I CRITERI E LE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

05. IL REGOLAMENTO EDILIZIO DEVE ASSICURARE LA MASSIMA PUBBLICITA' PER LE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE; STABILIRE CRITERI OBIETTIVI, NON ESCLUSO QUELLO CRONOLOGICO, PER L'ESAME DELLE DOMANDE E PER RISPETTARE I TEMPI PREVISTI PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO; FISSARE LE MODALITA' PER RENDERE PUBBLICI SIA L'ESITO POSITIVO CHE NEGATIVO DELL'ISTANZA PROPOSTA CORREDATI DELLA RELATIVA MOTIVAZIONE.

ART. 28

01. E' ISTITUITO NEL COMUNE L'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

ART. 29

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA.

02. RESTA IN CARICA PER LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITA LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUO SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE, PRIMA DELL'INSEDIAMENTO PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI ADEMPIERE IL

MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLA LEGGE"

ART. 30

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE E ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DEL CULTO;

D) I DIPENDENTI DELLE FORZE ARMATE;

E) GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

F) CHI ESERCITA ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

G) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI DELL'UFFICIO.

ART. 31

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO I LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI, DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISISCE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE ABBA RICHiesto L'INTERVENTO, INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO IL PERIODO TEMPORALE DEFINITO, SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCO NTRATE.

06. L'AMMINISTRAZIONE, QUALORA ADOTTI ATTI O PROVVEDIMENTI CONTRARI AI SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE CIVICO, DEVE FORNIRE ESPLICITA MOTIVAZIONE. IL DIFENSORE CIVICO PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI.

07. TUTTI I RESPONSABILI DEL COMUNE SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

#### ART. 32

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCO NTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. SU CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

#### TITOLO 05

##### AMMINISTRAZIONE COMUNALE

#### ART. 33

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, GESTISCE SERVIZI PUBBLICI, INFORMANDO LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DELLA DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO.

02. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LE CUI FINALITA' SIANO RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE E GESTISCE INVECE, CON DIRITTO DI PRIVATIVA, QUELLI COSI' STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI SE CIO' VENGA RITENUTO UTILE PER LA MIGLIORE FUNZIONALITA' DEGLI STESSI E PERSEGUENDO, AL TEMPO MEDESIMO, RISPARMI ECONOMICI NELLE SPESE POSTE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE.

#### ART. 34

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI, NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, IN RELAZIONE ALLE MODESTE DIMENSIONI, ALLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E ALLA DISPONIBILITA' DI PERSONALE; IN TAL



CASO SARANNO ISTITUITI ALBI PERMANENTI DI APPALTATORI E FORNITORI DISTINTI PER LA NATURA DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA, NEI QUALI ISCRIVERE IMPRENDITORI STIMATI E NOTORIAMENTE AFFIDABILI, NEL RISPETTO DELL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 142/1990 ;

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, VIETANDO SUBAPPALTO A TERZI;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE DA ISTITUIRE O A CUI COLLEGARSI QUANDO GIA' OPERANTE IN UNO O PIU' ALTRI COMUNI;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, DOTATA DI AUTONOMIA GESTIONALE, PARTICOLARMENTE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DI ATTIVITA' SPORTIVE O CULTURALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE SE NE SIA RILEVATA L'OPPORTUNITA', IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, ALLA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E IN UNIONE CON QUELLA ISTITUITA O GIA' OPERANTE IN ALTRI COMUNI O CONSORZI.

#### ART. 35

01. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO:

A) IL COMITATO DI GESTIONE, COSTITUITO DA N. 02 MEMBRI, VIENE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO AMBITO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPETENZA IN MATERIA. DEVE ESSERE ASSICURATA LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA;

B) IL PRESIDENTE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA ED AVENTE GLI STESSI REQUISITI DI CUI ALLA LETTERA A);

C) IL DIRETTORE VIENE NOMINATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE E ASSOLVE A COMPITI DI RESPONSABILITA' GESTIONALE E DI SEGRETERIA. PUO' ESSERE SPECIFICAMENTE ASSUNTO MEDIANTE CONCORSO CON QUALIFICA FUNZIONALE NON SUPERIORE A QUELLA APICALE OVVERO PUO' ESSERE CONFERITO SPECIFICO INCARICO A PERSONALE DIPENDENTE DI QUALIFICA NON INFERIORE ALLA SETTIMA.

03. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI RELATIVI ALLA DEFINIZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI E DELLE RISULTANZE GESTIONALI ED AI PROGETTI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

#### ART. 36

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI O PER L'ATTUAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O INTERVENTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE

DALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 142 DEL 1990 . ESSE DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 37

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNA O PIU' SERVIZI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO; LE NORME CONTENUTE IN TALE CONVENZIONE POSSONO, TUTTAVIA, ESSERE RICOMPRESSE NELLO STATUTO.

03. LA CONVENZIONE O LO STATUTO, A SECONDA DEI CASI, DEVONO PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL' ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO MEDESIMO.

TITOLO 06

UFFICI E PERSONALE

ART. 38

01. IL COMUNE DISCIPLINA, CON APPOSITI REGOLAMENTI, LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI TRIEVI SI ARTICOLA NEI SEGUENTI PRINCIPALI SETTORI:

- AMMINISTRATIVO E TECNICO;
- ASSISTENZIALE E DEI SERVIZI SOCIALI;
- DEI SERVIZI SUL TERRITORIO.

03. IL SETTORE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ORGANICO PUO' ARTICOLARSI IN "GRUPPI DI SERVIZIO" E QUESTI IN "UNITA' OPERATIVE" NEL RISPETTO DEI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

04. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DEVE ESSERE REDATTO IN MODO DA CONSENTIRE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI, UN RECLUTAMENTO DI QUALITA', CHE SI BASI SUI PRINCIPI DEL MERITO E DELLA COMPETENZA, ASSOCIANDO ADEGUATE CONDIZIONI DI FORMAZIONE, DI REMUNERAZIONE E DI PROSPETTIVE DI CARRIERA.

05. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' LO STATUS DEL PERSONALE, I DIRITTI ED I DOVERI, LA RISPETTIVA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE E TUTTO CIO' CHE RIGUARDA L' AZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE NELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NEI RAPPORTI CON IL CITTADINO UTENTE DEI SERVIZI, RECEPENDO LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI DI VOLTA IN VOLTA SOTTOSCRITTI ANCHE A LIVELLO DECENTRATO.

06. IL PERSONALE DIPENDENTE DI QUINTA O SESTA QUALIFICA FUNZIONALE

DOVRA' RIFERIRE ANCHE PER ISCRITTO, AL SEGRETARIO COMUNALE OGNI NOTIZIA O DATO CONTABILE UTILE PER LA FORMULAZIONE DEL PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E TECNICA SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI.

07. NELL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE, LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DOVRANNO ESSERE COMPOSTE, IN MAGGIORANZA, DA TECNICI O ESPERTI INTERNI O ESTERNI ALL'ENTE. LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE COMUNALE NON E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI ESPERTO, PURCHE' QUEST'ULTIMA SIA BEN COMPROVATA DA DA TITOLO DI STUDIO IDONEO O DA SPECIFICA PROFESSIONALITA'. COMUNQUE, LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DI TALI COMMISSIONI NON POTRA' ESSERE COMPOSTA DA AMMINISTRATORI COMUNALI.

#### ART. 39

01. IL SEGRETARIO COMUNALE AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA PROPOSITIVA, COORDINAMENTO, VIGILANZA, DIREZIONE E GARANZIA AL FINE DI ASSICURARE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI, L'IMPARZIALITA' E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA LEGGE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL SEGRETARIO DEL COMUNE, FUNZIONARIO DELLO STATO:

- A) ESERCITA LE FUNZIONI DIRIGENZIALI PREVISTE DALLA LEGGE E ATTRIBUITE AL PERSONALE IN POSSESSO DI TALE QUALIFICA;
- B) SOVRINTENDE E COORDINA TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;
- C) DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA O DELLA ESECUZIONE;
- D) PROPONE LA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI AL PERSONALE FINO ALLA CENSURA, IN OTTEMPERANZA ALLE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, ED ALL'AUTORIZZAZIONE DEI CONGEDI ORDINARI E STRAORDINARI DEL PERSONALE;
- F) PROVVEDE, TRAMITE IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO, ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE GARE D'APPALTO APPROVATE DALLA GIUNTA COMUNALE E DAL CONSIGLIO;
- G) PRESIEDE, ASSISTITO DA UN UFFICIALE VERBALIZZANTE, LE COMMISSIONI DI GARA D'APPALTO E LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI IN PIANTA ORGANICA;
- H) FORMULA AGLI ORGANI COMUNALI PROPOSTE A SOLUZIONI CONCERNENTI I PROBLEMI ORGANIZZATIVI; DIRIGE I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA TRA GLI UFFICI.

04. IL SEGRETARIO ASSICURA, TRAMITE I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI, L'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESPRIME IL PROPRIO PARERE PREVENTIVO IN MERITO ALLA LORO LEGITTIMITA', RISPONDENDONE IN VIA AMMINISTRATIVA SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE.

05. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI CHE SOTTOSCRIVE ASSIEME AL SINDACO.

06. I RESPONSABILI DEI SERVIZI E IL RAGIONIERE COMUNALE DOVRANNO FORNIRE, NELLE RISPETTIVE COMPETENZE, I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 SULLE PROPOSTE DI DELIBERA NONCHE' L' ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL' ARTT. 55 DELLA MEDESIMA LEGGE.

07. IL SEGRETARIO E' ESONERATO DALL' ESPRIMERE IL PARERE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 03 , QUANDO SI TRATTI DI DELIBERAZIONI RIGUARDANTI MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO ED INTERPELLANZE.

08. IL SEGRETARIO NON PARTECIPA ALLE SEDUTE DI GIUNTA O DI CONSIGLIO COMUNALE QUANDO SIANO IN ESAME PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI CHE LO RIGUARDANO DIRETTAMENTE O SUOI PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO CIVILE. IN TAL CASO LE FUNZIONI VERRANNO SVOLTE DAL COMPONENTE PIU' GIOVANE D' ETA' DEL COLLEGIO.

09. UN ISTRUTTORE DIRETTIVO IN POSSESSO DELLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE DELL' AREA AMMINISTRATIVA O CONTABILE OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL' UFFICIO.

#### TITOLO 07

#### RESPONSABILITA'

##### ART. 40

01. GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO COMUNALE ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI CARICA O DI SERVIZIO.

02. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE VENGANO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01 , DEVONO FARE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L' ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

##### ART. 41

01. GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO COMUNALE ED I DIPENDENTI COMUNALI, CHE NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO CON DOLO O COLPA GRAVE SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO, FATTO SALVO PER GLI AMMINISTRATORI QUANTO PREVISTO DA EVENTUALI POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE DAL COMUNE.

02. OVE IL COMUNE ABBAIA CORRISPOSTO AL TERZO L' AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL' AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRESENTE ARTICOLO, NEL CASO IN CUI IL DANNO NON SIA STATO RISARCITO DALL' ASSICURAZIONE OVVERO PER QUANTO NON COPERTO DALLA STESSA.

03. LA RESPONSABILITA' PERSONALE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL

DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI QUANTO NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI IL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE, IL SEGRETARIO COMUNALE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO, SALVO LE MOTIVATE GIUSTIFICAZIONI ADOTTATE A DISCOLPA.  
04. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I COMPONENTI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALLA RELATIVA DECISIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO, ANCHE SOLTANTO ESPRIMENDO VOTO CONTRARIO, PURCHE' RISULTI DAL VERBALE.

ART. 42

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBIA MANEGGIATO DENARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE, DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 43

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA'.

TITOLO 08

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 44

01. IL COMUNE HA DIRITTO, NELL'AMBITO DELLA POLITICA ECONOMICA NAZIONALE DI POTER DISPORRE DI RISORSE PROPRIE SUFFICIENTI DA UTILIZZARE LIBERAMENTE NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE CHE NON SIANO INCOMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE.  
02. LE RISORSE FINANZIARIE DEVONO ESSERE PROPORZIONATE AGLI IMPEGNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE COMPETENZE E SONO COSTITUITE:  
A) DA CONFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO E DELLE REGIONI SECONDO QUANTO E' PREVISTO DALLE RISPETTIVE LEGGI;  
B) PER UNA PARTE ALMENO, DA TASSE E IMPOSTE LOCALI DI CUI DEVE ESSERE POSSIBILE STABILIRE IL TASSO DA PARTE DELLA COMUNITA' LOCALE NEI LIMITI FISSATI DALLE LEGGI;  
C) DA PROVENTI PROPRI PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI;  
D) DA FONDI PROVENIENTI DA CAPITALI PUBBLICI O PRIVATI, PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO;  
E) DA OGNI ALTRA ENTRATA CHE POSSA DERIVARE DA PARTECIPAZIONI O CONTRIBUTIONI DA ALTRI ENTI PUBBLICI O DA PRIVATI PER LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI.

ART. 45



01. LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCIARE O DONAZIONI DI BENI, FATTA SALVA L'AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO AI SENSI DELLA LEGGE 21 GIUGNO 1986 , N. 218 .

ART. 46

01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AD UN REVISORE SCELTO TRA PERSONE AVENTI I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL REVISORE E' NOMINATO PER SVOLGERE L'INCARICO RELATIVAMENTE A TRE ANNI. OLTRE A COLLABORARE CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO ED INDIRIZZO ED ESERCITARE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE, ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE DEVE ACCOMPAGNARE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

03. IL REVISORE, DOPO LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PER TRE ANNI FINANZIARI, E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCANO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 02 IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL REVISORE IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA E CONFERISCE COMUNQUE L'INCARICO DI SVOLGERE LE MEDESIME FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE EVENTUALI ISTITUZIONI ESISTENTI NEL COMUNE.

07. IL REVISORE RISPONDE DELLE VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCOTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO, SECONDO LE MODALITA' FISSATE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 47

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. TALI ORDINI DI INCASSO SONO DI NORMA SOTTOSCRITTI DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO, MA POSSONO ANCHE ESSERE SOTTOSCRITTI, IN CASI DI URGENZA E IN SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO, DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA CON L'ASSUNZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) L'ACCANTONAMENTO DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 NONCHE' DALLA CONVENZIONE.

#### ART. 48

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, UNITAMENTE A QUELLO DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA, E IL SEGRETARIO COMUNALE ESEGUONO, ENTRO IL 10 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI

FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE, I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO AL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA ED AL REVISORE DEL CONTO.

03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, E QUALORA I DATI DI CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE L'ADOZIONE, NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE, DI APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO DISPOSTE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

#### ART. 49

01. IL COMUNE, PER LO SVOLGIMENTO DI RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEI CITTADINI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, HA DIRITTO DI DISPORRE DI FONDI, ALL'UOPO PREVISTI IN UN APPOSITO CAPITOLO DEL BILANCIO. TALI FONDI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLAMENTE NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SIA SOTTOPOSTA A PARTICOLARI VINCOLI PER IL RECUPERO DI PASSIVITA' PREGRESSE NON ANCORA FINANZIATE O PER IL RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO.

02. LE MODALITA' PER L'USO DI TALI FONDI VERRANNO DISCIPLINATE IN UNO SPECIFICO REGOLAMENTO O CON APPOSITE NORME INSERITE NEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE O IN QUELLO DI CONTABILITA'.

#### TITOLO 09

##### ATTI AMMINISTRATIVI

#### ART. 50

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE O, EVENTUALMENTE DI ALTRE ATTIVITA' DELL'ENTE LOCALE.

02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI 90 GIORNI O IL DIVERSO TERMINE EVENTUALMENTE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

#### ART. 51

01. OGNI DELIBERAZIONE ASSUNTA DA UN ORGANO COLLEGIALE DEL COMUNE DEVE RIPORTARE:

- A) I DATI NECESSARI PER INDIVIDUARE I PRESENTI;
- B) I DATI NECESSARI PER INDIVIDUARE GLI ASSENTI;
- C) IL RESOCONTO SOMMARIO DELLA DISCUSSIONE;
- D) IN MODO ANALITICO I CONTENUTI DELLE DECISIONI ASSUNTE;
- E) I NOMINATIVI DI QUANTI SI SONO ASTENUTI DALLA VOTAZIONE O DI QUANTI SI SONO ESPRESI CON VOTO CONTRARIO.

02. OGNI VERBALE SARA' SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

03. LE COPIE DEI VERBALI SARANNO DICHIARATE CONFORMI CON ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL CONTENUTO DELLE DECISIONI, COME INDICATO AL COMMA 01 , ASSUNTE IN UN'UNICA SEDUTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NON DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE REDATTO SU UN UNICO VERBALE, MA PUO' ESSERE REDATTO NELLA FORMA DI OGNI SINGOLO ATTO PER CIASCUNA DECISIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO AD OGNI VERBALE SARA' ATTRIBUITA UNA NUMERAZIONE ORDINATA IN MODO SUCCESSIVO PER OGNI SINGOLO ANNO E I LORO ORIGINALI DOVRANNO, AL TERMINE DI OGNI ESERCIZIO, ESSERE FASCICOLATI SECONDO L'ORDINE E DISTINTAMENTE PER ORGANO DELIBERANTE.

05. I VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE POTRANNO ESSERE LETTI, AI FINI DELL'APPROVAZIONE, AL TERMINE DELL'ADUNANZA STESSA, IN CASO DI IMPOSSIBILITA' VERRANNO LETTI A QUELLA SUCCESSIVA E DURANTE LA STESSA APPROVATI, ANCHE CON L'EVENTUALE INSERIMENTO DI RETTIFICHE CHE POTRANNO ESSERE, SEDUTA STANTE, RICHIESTE DA OGNI SINGOLO CONSIGLIERE E DALL'ADUNANZA MEDESIMA APPROVATE.

#### ART. 52

01. UN AVVISO RIPIANTANTE GLI ESTREMI DI OGNI DELIBERAZIONE RELATIVA ALLE DECISIONI DI UN ORGANO COLLEGIALE DEL COMUNE DOVRA' ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO A CURA DEL MESSO E SOTTO LA SUA DIRETTA RESPONSABILITA', PER IL PERIODO PREVISTO DALLA LEGGE. DURANTE TALE TEMPO UNA COPIA CONFORME DELL'ATTO DEVE ESSERE POSTA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PER LA LIBERA CONSULTAZIONE, DURANTE GLI ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI, IN UN LUOGO POSTO ALL'INTERNO DEL COMUNE MA DI FACILE ACCESSO.

#### ART. 53

01. LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE E INVIATE ALL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL' ARTT. 45 , COMMA 01 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 DEVONO ESSERE, CONTESTUALMENTE ALL'INVIO, PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO E, NELLE MATERIE DI CUI ALL' ARTT. 45 , COMMA 03 , DELLA MEDESIMA LEGGE, TRASMESSE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### ART. 54

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA FISSATA DALLA LEGGE.
02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA QUELLA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.
03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO E VICEVERSA.
04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L'ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA REVISIONE O ABROGAZIONE, A MENO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
05. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI COMPETE AL SEGRETARIO EMANARE CIRCOLARI E DIRETTIVE DI APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGI STATUTARIE E REGOLAMENTARI.

### ART. 55

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO DODICI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.
02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO DI DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI O INTEGRATI, SE GIA' IN VIGORE, ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 .
03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI CON LO STESSO, SIANO ESSE PREVISTE IN APPOSITI REGOLAMENTI O IN DELIBERAZIONI CONSILIARI.

### ART. 56

01. FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DEI CONSORZI E RISPETTIVI STATUTI, COME PREVISTO DALL' ARTT. 60 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI E CONTENUTE NEGLI STATUTI CONSORTILI ATTUALI, COMPRESSE LE MODALITA' DI NOMINA DELLE RAPPRESENTANZE COMUNALI.

### ART. 57

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E CONTEMPORANEAMENTE AFFISSO NELL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI.
02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI

STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" E ALL`ALBO PRETORIO DEL COMUNE.

04. IL SINDACO E IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONGONO IN CALCE ALL`ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL`ENTRATA IN VIGORE. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL 23.10.1992 .